



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 ottobre 2022
(OR. en)

13602/22

LIMITE

CORLX 921
CFSP/PESC 1338
COAFR 264
CONUN 240
COARM 198
FIN 1077

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive
in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC¹ concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo ("RDC").
- (2) Il 30 giugno 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ("UNSCR") 2641 (2022) con la quale ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008), sia la portata dell'obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito a norma dell'UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinate alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali;"

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma dell'UNSCR 1533 (2004) ("comitato delle sanzioni") previa notifica della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC o delle spedizioni dei seguenti armamenti e materiale connesso destinati alla RDC:

a) armi di qualsiasi tipo di calibro fino a 14,5 mm e relative munizioni;

- b) mortai di calibro fino a 82 mm e relative munizioni;
- c) lanciagranate e lanciamissili di calibro fino a 107 mm e relative munizioni;
- d) sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);
- e) sistemi missilistici guidati anticarro.

Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell'itinerario delle spedizioni.";

2) all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

- "k) il fatto di essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all'esecuzione di attentati con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
